

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DEL VENETO

Piazza Duomo, 37 – 32100 BELLUNO tel. 0437/950270 - fax 0437/950279

e-mail: amministrazione@foav.it

Belluno, 8 marzo 2022

Prot. 48/22

Spett.le FOIV

e p.c. ai Comuni e agli Enti Territoriali del Veneto

Oggetto: Competenze professionali in merito alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Abbiamo appreso che codesta Federazione ha inviato ai Comuni e agli Enti territoriali della Regione Veneto una comunicazione nella quale, anche citando in maniera impropria la sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale, si rivendica in capo agli ingegneri la competenza esclusiva per la progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

A tacere di ogni altra considerazione, la questione in oggetto non può certo essere definita da una comunicazione di una Associazione di Ordini Professionali.


A tale proposito, in particolar modo per evidenziare che la competenza alla progettazione delle suddette opere, laddove non vi sia una espressa riserva di legge, è concorrente e alternativa, Vi invitiamo e invitiamo tutti gli Enti in indirizzo a considerare la materia alla luce di tutta la Giurisprudenza Amministrativa e in particolar modo della Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V sent. 11 febbraio 2021, n. 1255.

Ad abundantiam, alleghiamo la comunicazione n. 23/2022 e 7/2021 del Consiglio Nazionale Architetti e sottolineiamo due punti in essa contenuti:

- la sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, 25 maggio 2020 n. 170 non deve ritenersi operante e tale da essere utilizzata come precedente giurisprudenziale;
- le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell'ampia accezione di "opere civili" di cui all'art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto.

Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

IL PRESIDENTE FOAV
Arch. Fabiola De Battista



32100 BELLUNO P.za Duomo, 37 Tel. 0437/95.02.70 Fax 0437/95.02.79	35131 PADOVA P.za G. Salvemini, 20 Tel. 049/66.23.40 Fax 049/65.42.11	45100 ROVIGO Via E. Toti 36 Tel. 0425/42.17.99 Fax 0425/25888	31100 TREVISO Prato della Fiera, 21 Tel. 0422/59.18.85 Fax 0422/54.12.96	30135 VENEZIA Is. del Tronchetto 14 Tel. 041/52.03.466 Fax 041/52.40.377	36100 VICENZA Via Roma, 3 Tel. 0444/32.57.15 Fax 0444/54.57.94
--	--	--	---	---	---



Cod. N7/P2
Cod. MF/zf

Circolare n.23

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale

Prot.: 0000184

Data: 07/03/2022

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali degli architetti in merito alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.

È stato segnalato che numerose amministrazioni pubbliche stanno ricevendo comunicazioni da Ordini/Federazioni degli Ingegneri con cui, in merito alla progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria, continuano impropriamente a segnalare la sentenza del Tar Lazio 170/2020 (che in realtà è stata emessa dal Tar Latina) e la controversia insorta in tale ambito con il Comune di Supino, sostenendo che sussista in via esclusiva la competenza degli Ingegneri.

Al riguardo, corre l'obbligo di rammentare che il Consiglio Nazionale è già intervenuto in materia, da ultimo con la circolare 7/2021 che si ri-allega, ed i cui contenuti e tenore devono intendersi ribaditi e confermati.

Oltre a ciò, ad integrazione, va segnalato che con la successiva sentenza del Consiglio di Stato sez. V, sent. 11 febbraio 2021, n. 1255, viene chiarito che in tali ambiti debba essere effettuata una valutazione caso per caso, valutando di volta in volta la particolarità delle attività richieste, se debbano essere o meno ritenute di carattere rigorosamente accessorio, e se preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente.

Ad oggi tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto





**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa, e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni.

Si invitano gli Ordini in indirizzo a divulgare la presente circolare, unitamente alla allegata circolare 7/2021, agli enti e istituzioni territoriali, al fine di frenare i tentativi di limitazione delle competenze ordinamentali afferenti alla nostra professione.

*Il Responsabile
del Dipartimento Politiche
ed esercizio della Professione
(Massimo Crusi)*

*Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)*

*Il Presidente
(Francesco Miceli)*

All.to: Circolare 7/2021





Cod. H5A – P2
Cod. CG - AM / gr

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale

Prot.: 000078

Circolare n. 7

Data: 19/01/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali architetti e ingegneri – Progettazione opere urbanizzazione primaria – Sentenza Consiglio di Stato 7587/2020 – Circolare CNI 656/2020 – Rif. Circ. CNAPPC n. 92 del 27.07.2020

Si rende noto che il contenzioso insorto in tema di competenze professionali e opere di urbanizzazione primaria ha avuto la sua conclusione con la sentenza del Consiglio di Stato 7587/2020.

Il giudice amministrativo non si è purtroppo pronunciato nel merito della questione, risolvendola in via preliminare e dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado dinanzi al TAR Latina.

Il CNI, con la recente circolare 656/2020, sostiene che rimangono confermati i principi del TAR Latina e che sarebbe bocciata la tesi della competenza anche degli Architetti sulle opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sostenuto dal CNI non considera che, nel momento in cui un giudizio viene definito improcedibile, perdono di efficacia tutti gli atti successivi, tra cui anche la stessa sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, n. 170/2020.

Tralasciando ogni altra valutazione, rimangono fermi e impregiudicati i seguenti principi:

- la sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, 25 maggio 2020 n. 170 non deve ritenersi operante e tale da essere utilizzata come precedente giurisprudenziale;
- le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell'ampia accezione di "opere civili" di cui all'art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto;





- tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni.

Nell'invitare alla più ampia condivisione e diffusione della presente, si porgono cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

